

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI

APPROVATO delib. G.C. n. 96 del 21.05.2007

MODIFICATO delib. G.C. n. 69 del 31.03.2008

MODIFICATO delib. G.C. n. 18 del 19.01.2009

ART. 1

1. Il Comune di Cervignano del Friuli, per esigenze peculiari e temporanee, cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, attraverso:

- contratti di lavoro autonomo professionale;
- contratti di lavoro autonomo occasionale;
- contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte ,dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 2

1. Sono escluse dalla presente regolamentazione:

- a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;
- c) gli incarichi relativi ai componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione;

d) le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, conferenze, mostre, presentazione di incontri con l'autore, la singola docenza, incarichi a narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori, corsi e letture ad alta voce, attività di promozione della lettura, realizzazione di percorsi didattici, la traduzione di pubblicazioni , la predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili.

ART. 3

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con atto dei titolari di Posizione Organizzativa.

ART. 4

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e corrispondere ad

obiettivi e progetti specifici e determinati **nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione comunale;**

b) il direttore generale deve accertare, a seguito della relazione del titolare di Posizione Organizzativa in cui si dà atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento, l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione, per mancanza di professionalità necessarie o l'impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;

e) la provata competenza dell'incarico.

f) il compenso deve essere proporzionato all'attività da svolgere nonché al vantaggio atteso dall'amministrazione comunale

ART.5

1. **(abrogato)**

2. **(abrogato)**

3. **(abrogato)**

4. Il limite massimo di spesa annua entro cui gli incarichi possono essere conferiti è determinato di anno in anno nel bilancio di previsione del comune ;

5. Per il corretto svolgimento degli incarichi **di studio, ricerca e consulenza** requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta nella quale il collaboratore illustrerà i risultati della sua attività e, in caso di incarico di studio, le eventuali soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

6. Nelle determinazioni a contrattare che precedono la scelta del soggetto cui affidare l'incarico o comunque nei provvedimenti con i quali l'incarico è conferito, il Responsabile di servizio è tenuto ad attestare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa di legge nel tempo vigente, il rispetto dei limiti di importo determinati con il presente Regolamento e, per gli incarichi di cui al comma 2, la coerenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 6

1. Il Comune di Cervignano del Friuli individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso:

a) procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali ed eventuale successivo colloquio secondo la disciplina di cui ai successivi articoli **7,8 e 9 bis.**

b) abrogato.

ART. 7

1. Il Comune di Cervignano del Friuli a mezzo del titolare di Posizione Organizzativa interessato, emette un bando che stabilisce i requisiti, i criteri di valutazione, l'eventuale previsione di colloquio e i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae.

2. Il Bando è pubblicato all'albo comunale e sul sito informatico del Comune.

ART. 8

1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una Commissione tecnica, composta dal titolare di Posizione Organizzativa interessato al conferimento dell'incarico, da membro da lui prescelto, nonché da eventuali altri membri aggiuntivi esperti.

2. La Commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, valore più alto).

3. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, la Commissione predispone una graduatoria che, nel caso di successivo eventuale colloquio, ha natura provvisoria; negli altri casi rappresenta la graduatoria finale di merito.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno punti 5.

5. La Commissione attribuisce all'esito di ciascun colloquio un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore secondo quanto stabilito dal bando.

6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito.

7. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento.

ART. 9 (abrogato)

Art. 9 bis

Ove ritenuto opportuno e conveniente, possono essere istituite, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui

ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione tre soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto. L'avviso di selezione è pubblicato, a cura del Responsabile del Servizio competente, per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito WEB istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

Per prestazioni di importo inferiore ad euro 10.000,00 al netto dell'IVA, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito, contenente i seguenti elementi: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli; i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione. La lettera di invito va inviata ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tra gli esperti individuati a mezzo delle liste di accreditamento su indicate.

Le procedure comparative in base alle quali effettuare la valutazione sono indicate all'art. 8.

ART. 10

1. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.

2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi:

- durata della collaborazione;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- oggetto della prestazione;
- compenso della collaborazione.

3. Il pagamento del compenso, a seguito di verifica circa la regolarità delle prestazioni rese, avviene entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico, salvo diverse modalità temporali pattuite nel disciplinare di incarico.

ART. 11

1. Il Comune rende noti gli incarichi conferiti:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. N. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del servizio personale, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi, per l'anagrafe delle prestazioni;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. N. 165/2001 e dell'art. 3, comma 18 e 54 della Legge N. 244/2007, la pubblicazione, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Servizio Impianti Tecnologici, degli incarichi affidati completi dei riferimenti

identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati, saranno disponibili sul sito web per tutto l'anno solare in cui l'atto del titolare di posizione organizzativa è stato adottato.

2. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente lettera b).

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del servizio preposto.

4. Ogni qualvolta l'incarico conferito superi l'importo di Euro 5.000 al netto dell'IVA, sussiste l'obbligo di trasmissione a cura del Responsabile del Servizio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

ART. 12

1. L'affidamento di incarichi in violazione delle previsioni del presente regolamento ovvero il pagamento di corrispettivi in assenza della prescritta pubblicazione, costituiscono illeciti disciplinari e determinano responsabilità erariale.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del Servizio che ha stipulato i relativi contratti.